

BREVI NOTE IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO

Definizione, soggetti, obblighi e adempimenti

a cura del Gruppo di Lavoro Antiriciclaggio

L'entrata in vigore del D.M. 141/2006, l'approvazione del D. Lgs. 231 del 21/11/2007 e l'ulteriore intervento normativo del D.L. 112 del 25/06/2008 hanno rappresentato un periodo epocale in tema di antiriciclaggio per la nostra categoria.

Infatti in seguito all'entrata in vigore delle normative citate, Dottori Commercialisti ed esperti contabili sono tenuti a collaborare in maniera più stringente con lo Stato per combattere il riciclaggio.

Costituiscono riciclaggio a norma dell'art. 2 del D. Lgs. 231/2007 le seguenti azioni se commesse intenzionalmente

- a) La conversione o il trasferimento di beni essendo a conoscenza della loro provenienza da attività criminose o partecipazione alle stesse, finalizzati all'occultamento o alla dissimulazione dell'origine illecita degli stessi, ovvero fornire ausilio a chi sia coinvolto in tali attività;
- b) L'occultamento o la dissimulazione della reale natura e proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi essendo a conoscenza della loro provenienza da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- c) L'acquisto o detenzione o utilizzazione di beni essendo a conoscenza all'atto della loro acquisizione della loro provenienza da una attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- d) La partecipazione ad uno degli atti sopra descritti, l'associazione per commettere tali atti, il tentativo di perpetrarli, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterli o agevolarne l'esecuzione.

Categorie professionali interessate

Dottori Commercialisti ed esperti contabili, Consulenti del Lavoro, Revisori Contabili, Avvocati e Notai e *“ogni altro soggetto che rende servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi”*; sono ricomprese anche le Associazioni di categoria di imprenditori e commercianti nonché i CAF che svolgono le predette attività.

Diversamente da quanto indicato in precedenza dall'Ufficio Italiano Cambi (UIC) nel Parere 21.6.2006, n. 10, ora il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ricomprende tra i soggetti tenuti ad adempiere gli obblighi antiriciclaggio anche i sindaci che svolgono l'attività di revisione contabile.

Esoneri e modello F24

Il comma 3 dell'art. 12, D.Lgs. n. 231/2007, dispone l'esonero dagli obblighi in esame *“in relazione allo svolgimento della mera attività di redazione e/o trasmissione delle dichiarazioni dei redditi e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale.*

In merito il MEF ha precisato che l'esonero dagli obblighi antiriciclaggio trova applicazione con riferimento:

- alla mera redazione e trasmissione di tutte le dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e quindi non solo limitatamente alle dichiarazioni dei redditi. Nella risposta fornita è infatti

precisato che quanto previsto dal citato comma 3 “*va inteso estensivamente, ricomprendendo anche le altre dichiarazioni fiscali, in linea con quanto previsto dalla normativa previgente*”

- agli adempimenti in materia di amministrazione del personale, indipendentemente dal soggetto che vi provvede. Anche in tale ambito l'indicazione del MEF è di interpretare in maniera estensiva il disposto del citato comma 3, per cui l'esonero non opera solo a favore dei consulenti del lavoro ma di tutti i soggetti che svolgono le medesime attività.

L'esonero dagli obblighi antiriciclaggio riconosciuto per l'attività di redazione e trasmissione delle dichiarazioni, nonché per l'attività di amministrazione del personale, **non può essere esteso** ai versamenti delle imposte che derivano dalle predette attività.

Infatti, ancorché tali versamenti rappresentino operazioni accessorie e conseguenti alle predette attività, il MEF ha evidenziato che “*i pagamenti degli F24 superiori ai 15.000 euro effettuati con modalità telematiche sono soggetti a registrazione, sia che avvengano dal conto del cliente che da quello del professionista*”.

Obblighi di adeguata verifica della clientela

Per quanto riguarda l'obbligo di “adeguata verifica della clientela” da parte dei soggetti che svolgono l'attività di tenuta della contabilità, il MEF ha precisato che tale attività non può essere considerata esclusa dall'obbligo in esame.

In particolare, l'obbligo di adeguata verifica della clientela deve essere osservato in quanto l'attività di tenuta della contabilità comporta:

- una prestazione professionale che ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore a €15.000, così come previsto dalla lett. a) del citato art. 16;

ovvero

- una prestazione che ponga in essere operazioni di valore indeterminato o indeterminabile

Il MEF evidenzia inoltre che l'esclusione dagli obblighi antiriciclaggio per l'attività di tenuta della contabilità non può trovare applicazione anche in considerazione del fatto che tutti i casi di esclusione sono stati espressamente previsti dalla normativa che, rappresentando delle “eccezioni”, non possono essere applicati per analogia a casistiche simili a quelle previste.

Nella determinazione del valore della prestazione non si tiene conto del compenso del professionista, ma dei valori relativi all'operazione.

Esempio: costituzione di società con capitale sociale pari ad €20.000,00. Il valore dell'operazione sarà pari ad € 20.000,00.

Nell'ipotesi di operazioni frazionate si deve considerare una serie di singole operazioni di valore inferiore ai € 12.500,00 ma che sono nel loro complesso riconducibili ad un'unica operazione.

Il professionista era obbligato all'identificazione della clientela già prima che entrasse in vigore il D.Lgs. 231 del 2007 però, ora, l'accertamento dell'identità del cliente rappresenta un'attività facente parte di un obbligo più complesso che consiste nel:

- a) Identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile;
- b) Ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativa o della prestazione professionale;
- c) Svolgere un controllo costante.

Il professionista deve quindi acquisire i dati identificativi del cliente e cioè *nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo e residenza, codice fiscale ed estremi documento identificazione nonché denominazione, sede legale e codice fiscale per le persone giuridiche.*

E' necessario verificare altresì l'esistenza del potere rappresentativo tramite visure camerali, certificati rilasciati da enti competenti, delibere assembleari.

La procedura di identificazione deve avvenire in presenza del cliente e può essere effettuata anche da un dipendente e/o collaboratore.

Obbligo di registrazione e conservazione dei dati

Il libero professionista entro 30 giorni dall'identificazione del cliente deve riportare tutti i dati nell'**ARCHIVIO UNICO INFORMATICO** o, in alternativa, in un **REGISTRO CARTACEO**.

Il registro deve essere tenuto in maniera ordinata e corretta senza spazi bianchi né abrasioni, è numerato progressivamente e siglato in ogni pagina dal professionista obbligato o da un suo collaboratore delegato per iscritto.

Se l'incarico professionale è conferito da più clienti contemporaneamente il professionista dovrà identificare tutti i clienti.

Nel caso di successive nuove operazioni con incarichi conferiti sempre dallo stesso cliente, non sarà più necessaria l'identificazione del cliente ma basterà riportare sull'Archivio Unico Informatico i dati delle nuove operazioni.

Quando il cliente modifica i propri dati, il professionista ha tempo trenta giorni dalla data in cui viene a conoscenza dei cambiamenti per poter effettuare le modifiche dei dati del cliente sull'Archivio, in questo caso però non modificherà le scritture già esistenti ma le aggiornerà solamente.

Non è possibile cancellare dall'Archivio nessuna registrazione, in caso di variazioni le scritture potranno essere solamente aggiornate ma mai cancellate.

I dati contenuti nell'Archivio dovranno essere conservati per 10 anni.

Nel caso di Studio Associato è sufficiente un unico Archivio per tutti i professionisti a condizione però che all'atto delle registrazioni sia possibile anche con un codice individuare il professionista di riferimento responsabile degli adempimenti concernenti gli obblighi di identificazione e conservazione.

Infine il professionista di riferimento dovrà una volta identificato il cliente rilasciare idonea informativa relativa agli obblighi previsti dall'articolo 13 del codice sulla privacy, in quanto gli obblighi di identificazione e conservazione dei dati dei clienti sono considerati "Trattamento dati".

Segnalazione delle operazioni sospette

L'obbligo della segnalazione rappresenta un punto fondamentale della normativa antiriciclaggio.

I professionisti devono segnalare all'Unità di informazione finanziaria (UIF) le cosiddette operazioni sospette nel caso in cui vengano a conoscenza o hanno anche solo motivi ragionevoli per sospettare che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Il sospetto deve essere desunto dalle caratteristiche, natura o circostanze dell'operazione o da qualsiasi altra circostanza conosciuta tenuto conto delle capacità economiche e dell'attività esercitata del soggetto.

La segnalazione deve essere effettuata senza ritardi e se possibile prima che l'operazione sia compiuta.

Le segnalazioni non sono considerate violazioni del segreto professionale.

L'UIC ha individuato specifici indicatori di anomalia che il professionista potrà considerare al fine di valutare gli eventuali profili di sospetto delle operazioni poste in essere dal cliente.

Circa le **modalità di segnalazione delle operazioni sospette** da parte dei professionisti si fa riferimento all'art. 41 del D.Lgs. 231/2007. Innanzitutto si prevede che la segnalazione debba essere fatta direttamente all'UIF ovvero agli ordini professionali.

Gli ordini provvedono poi a trasmettere la segnalazione senza ritardo all'UIF senza però indicare il nominativo del segnalante.

Per il momento la segnalazione deve essere inoltrata a mezzo lettera raccomandata accompagnata da apposita lettera di trasmissione, sottoscritta dal professionista segnalante. A partire dal 29 dicembre 2008 la segnalazione dovrebbe avvenire unicamente attraverso il canale telematico.

Il professionista non può comunicare le segnalazioni al cliente né a qualunque altro soggetto fuori dai casi previsti dalla legge.

Esenzioni

L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette non trova applicazione per le informazioni che i professionisti ricevono da un proprio cliente o che ottengono nel corso dell'esame della posizione giuridica o espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario.

Limitazione circolazione denaro contante e uso degli assegni

L'art. 49 del D.Lgs. 231/2007 ha previsto alcune novità riguardanti il trasferimento di denaro contante, libretti di deposito bancari o postali al portatore, titoli al portatore.

In particolare configura una violazione qualora il predetto trasferimento venga effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell'operazione, anche frazionata *, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro.

Si evidenzia che l'art. 32, DL n. 112/2008 **a decorrere dal 25.6.2008**, ha apportato le seguenti modifiche:

- l'importo massimo consentito per i trasferimenti in contanti di cui all'art. 49, D.Lgs. n. 231/2007 passa da €5.000 ad **€12.500**.

In merito si evidenzia che, rispetto alla normativa vigente fino al 29.4.2008 (art. 1, DL n. 143/91), in base alla quale il divieto di utilizzo del contante era previsto per importi superiori a €12.500, il **nuovo limite** trova applicazione con riferimento alle somme di importo **pari o superiore a € 12.500**. Non è stato infatti soppresso il contenuto del citato art. 49, bensì soltanto sostituito l'importo di €5.000 con €12.500.

per quanto riguarda l'**uso degli assegni**:

- la **clausola di non trasferibilità** trova applicazione con riferimento agli assegni bancari e postali di **importo pari o superiore a €12.500** (anziché €5.000);
- ferma restando la necessità di pagare l'imposta di bollo di € 1,50 per ciascun assegno trasferibile, **non è più necessario, per ogni girata, indicare il codice fiscale del girante**.

Il limite del saldo dei **libretti di deposito al portatore** è innalzato da €5.000 a **€12.500**.

** Per meglio definire quando una serie di operazioni sono da considerarsi un'operazione frazionata e quindi i relativi importi vanno considerati complessivamente (e non singolarmente) al fine della verifica del superamento del limite all'uso del contante, il MEF ha chiarito che il limite di € 12.500,00 va riferito ai trasferimenti in un'unica soluzione, anche se effettuati tramite diverse modalità (contanti, libretti di deposito al portatore o titoli al portatore). In presenza di più operazioni, il limite va riferito agli importi trasferiti con le singole operazioni poste in essere solo se queste:*

- a) possono essere considerate distinte ed autonome*

ovvero

- b) derivano dalla natura stessa dell'operazione posta in essere, che per consuetudine presuppone trasferimenti di denaro dilazionati nel tempo*

ovvero

- c) sono state previste preventivamente con un accordo tra le parti, come può accadere nei casi di pagamento rateale.*

Da quanto sopra deriva quindi che, nei casi in cui, per il pagamento di una fattura è stato concordato il pagamento rateale oppure per il pagamento delle imposte risultanti dal mod. UNICO si sceglie il versamento rateale delle stesse, il limite all'uso del contante va riferito all'importo versato con ogni singola rata e non all'importo complessivo.